



CITTÀ DI RIPOSTO

Città Metropolitana di Catania

GESTIONE SUOLI PUBBLICI E VIABILITÀ

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'AUTORIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI
E DEGLI SPAZI DI MANOVRA

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 39 DEL 03/10/2019

INDICE

- Art.1 Oggetto del regolamento*
- Art.2 Realizzazione di accessi e passi carrabili*
- Art.3 Distanze dalle intersezioni*
- Art.4 Dimensione dei passi carrabili*
- Art.5 Caratteristiche tecniche*
- Art.6 Tipologie costruttive*
- Art.7 Prescrizioni per la costruzione e manutenzione*
- Art.8 Tutela degli accessi*
- Art.9 Titolo autorizzativo*
- Art.10 Passi carrabili temporanei*
- Art.11 Durata dell'autorizzazione*
- Art.12 Obblighi del titolare*
- Art.13 Diniego di autorizzazione*
- Art.14 Istanza e procedimento*
- Art.15 Canone dei passi carrabili e spazi di manovra*
- Art.16 Concessione a titolo gratuito*
- Art.17 Rinuncia*
- Art.18 Revoca*
- Art.19 Adempimenti in caso di revoca o di rinuncia*
- Art.20 Provvedimenti e sanzioni*
- Art.21 Diritti di istruttoria e sopralluogo*
- Art.22 Norme di prima applicazione*
- Art.23 Passi carrabili e spazi di manovra già autorizzati*
- Art.24 Norma finale e di rinvio*

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il rilascio della autorizzazione alla realizzazione di accessi e passi carrabili su tutte le strade comunali e su quelli ricadenti nel centro abitato ai sensi del D. lgs n° 285 del 30/04/1992 s. m. i. e del relativo regolamento di attuazione.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1, punto 37 del codice della strada e dell'art. 44, comma 4 del D. lgs. 507/93 sono considerati passi carrabili quei manufatti, in pietra, marmo o altro materiale costituenti appositi intervalli sui marciapiedi o comunque sulla modifica del piano stradale per consentire l'accesso ad un'area laterale destinata allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli.

È passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta ad uso pubblico.

Art. 2

REALIZZAZIONE DI ACCESSI E PASSI CARRABILI

La realizzazione di un accesso o di un passo carrabile è subordinata alla richiesta, da parte del proprietario o del titolare di alto diritto reale sull'immobile, dell'autorizzazione del Comune, nel rispetto della normativa vigente.

In caso di proprietà in comunione la domanda deve essere presentata da tutti i partecipanti alla comunione ovvero dal delegato mandatario.

Valgono le norme del codice civile sulla comunione.

In caso di proprietà condominiale, la domanda va presentata dall'amministratore pro tempore che dichiara gli estremi del verbale di conferimento della propria nomina.

In caso di condominio per il quale non vi è obbligo di amministratore la domanda va presentata da tutti i partecipanti al condominio ma può essere presentata anche da un singolo condomino, con l'indicazione dell'elenco nominativo di tutti i cointeressati purché gli altri soggetti che abbiano interesse alla realizzazione dell'accesso o del passo carrabile controfirmino la domanda ovvero manifestano il loro assenso per iscritto.

Per i locali a piano terra muniti di più accessi, per le aree munite o suscettibili di più accessi, per i locali adiacenti e comunicanti fra loro, può essere data autorizzazione per un solo passo carrabile se i locali sopraccitati appartengono ad un solo proprietario o più autorizzazioni se appartengono a proprietari diversi. In ogni caso gli Uffici valuteranno lo stato dei luoghi. Per eccezionali deroghe a quanto stabilito dal seguente comma.

L'autorizzazione, in ogni caso è rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.

I passi carrabili hanno un'ubicazione tale da:

- a) non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada;*
- b) agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile;*
- c) rispettare le alberature esistenti salvaguardando l'organizzazione e la regolamentazione di accesso al verde pubblico del Comune.*

Art. 3

DISTANZE DALLE INTERSEZIONI

Nelle strade urbane il passo carrabile dista almeno 12 metri dall'intersezione stradale più vicina (sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato che sul lato opposto) misurati dall'intersezione dei cigli stradali fino al punto del passo carrabile più prossimo all'intersezione; se il passo carrabile è di pertinenza di aree o di edifici per la sosta aventi capienza superiore a 100 auto posti auto la distanza minima è pari a 20 metri.

Nelle strade extraurbane la distanza minima è di 30 metri, indipendentemente dalla capienza complessiva dei posti auto.

L'ufficio competente può richiedere distanze maggiori solo per motivi di sicurezza o di visibilità: in ogni caso, il passo carrabile deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita dalla strada interessata.

ART. 4

DIMENSIONE DEI PASSI CARRABILI

I passi carrabili delle aree e degli edifici per la sosta aventi capacità fino a 15 posti auto hanno una larghezza minima di 3,50 metri. Tale misura minima è ridotta fino a 2,10 metri, nel caso di obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata, adeguatamente documentate.

I passi carrabili delle aree e degli edifici per la sosta aventi capacità uguale o superiore a 16 posti auto hanno una larghezza minima di 5,00 metri, tale da consentire l'incrocio dei veicoli.

Nel caso di aree o di edifici per la sosta aventi capienza superiore a 100 posti auto, gli ingressi e le uscite sono separati con rami a senso unico ciascuno della larghezza minima di 3,00 metri; tali accessi sono adeguatamente illuminati evitando altresì fenomeni di abbagliamento. Le medesime disposizioni sono cogenti in caso il proprietario di aree ed edifici per la sosta con capacità fino a 100 posti auto intenda volontariamente separare le uscite dagli ingressi.

ART.5

CARATTERISTICHE TECNICHE

In tutti i passi carrabili, deve essere prevista un'area in piano o a pendenza ridotta di lunghezza non inferiore a metri 4,50 e larghezza non inferiore allo stesso varco carrabile oggetto di autorizzazione, da collocarsi, all'interno della proprietà privata, finalizzata allo stazionamento dei veicoli durante le operazioni di entrata e uscita dalla proprietà, in modo da garantire che in ogni caso il veicolo non stazioni sulla strada e/o in parte sul marciapiede intralciando il transito di veicoli e pedoni, ed in modo da garantire la visibilità da parte del conducente in uscita dalla proprietà.

ART.6

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

I passi carrabili sono di tre tipi: a raso, leggero, pesante.

***A raso** è realizzato senza opere edili in quanto la quota del marciapiede occupato dal passo carrabile è uguale a quella zona interna destinata al parcheggio dei veicoli.-*

***Leggero** è realizzato con lastre rettangolari di materiale lapideo e voltatesta (elementi d'angolo) che ne definiscono i contorni; la pavimentazione relativa all'area del marciapiede occupata dal passo carrabile è realizzata con materiale uguale a quello del marciapiede (es. conglomerato bituminoso).*

***Pesante** è realizzato come quello leggero con la differenza che la pavimentazione è in materiale diverso (ad es. cubetti di porfido) da quello del marciapiede. Tale accorgimento serve a migliorare la visibilità dello spazio del marciapiede occupato dal passo carrabile..*

Il passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede indipendentemente dalla tipologia utilizzata.

ART.7

PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE

Gli accessi e le diramazioni sono costruiti con materiali di caratteristiche tali, (e sempre mantenute in modo), da evitare apporto di materiale di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale.

Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.

In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche, i proprietari dei passi carrabili adeguano i medesimi alle nuove quote.

ART. 8

TUTELA DEGLI ACCESSI

Nella zona antistante al passo carrabile vige il divieto di sosta segnalato con l'apposito segnale indicativo di cui all'art. 120 del D.P.R.495/92, con apposito numero autorizzativo rilasciato dal comune.

Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano(ad esempio modifica della sosta esistente) solo nei casi in cui il passo carrabile sia rispondente alle caratteristiche dimensionali previste dal presente regolamento. E' possibile altresì ipotizzare il medesimo tipo di interventi per quei passi carrabili il cui dimensionamento risulti ridotto rispetto allo standard previsto, ma non sia possibile adeguare gli stessi ampliandone la larghezza. Tale impossibilità deve essere ricondotta a motivazioni plausibili e tecnicamente verificabili, e deve essere dichiarata e dimostrata dal richiedente. Verificata l'idoneità tecnica del passo carrabile, si procede a verificare quali siano gli spazi di manovra reali. Si tiene conto di questi parametri:

- 1. La carreggiata minima prevista dal Codice della Strada è dimensionata con una larghezza non inferiore a metri 2,75;*
- 2. In tale dimensionamento, ai fini delle manovre veicolare per l'accesso e l'uscita dal passo carrabile, debbono ritenersi compresi eventuali marciapiedi a raso o comunque sormontabili veicularmente.*

In linea generale fatti salvi i casi ricadenti nell'ambito dell'eccezionalità, il rapporto tra la larghezza del passo carrabile e la larghezza della carreggiata utili ad effettuare le manovre di accesso e uscita dal passo carrabile stesso può esprimersi con l'individuazione di un numero fisso dato dalla somma delle due misure, che deve essere non inferiore a 6,50 metri.

In tutti i casi individuabili secondo le caratteristiche sopra riportate, qualora la somma tra la larghezza della carreggiata utile e quella del passo carrabile risulti inferiore allo standard definito, e qualora la carreggiata presenti spazi destinati alla sosta veicolare (sul lato opposto al passo carrabile) che riducono la sezione utile alle manovre di accesso/uscita, o altri elementi che costituiscano un impedimento fisico limitante, l'ufficio competente provvede ad individuare soluzioni progettuali in materia di traffico, tese a contemperare le esigenze pubbliche con quelle private, al fine di raggiungere lo standard dimensionale minimo necessario all'accesso carrabile, con riferimento al rapporto tra larghezza della carreggiata percorribile e larghezza del passo carrabile.

Nello specifico qualora l'impedimento alle manovre di accesso/uscita dal passo carrabile sia costituito dalla sosta veicolare, si tratta di ridurre l'ingombro, al fine di ampliare la sezione della carreggiata stradale, prevedendo anche l'eventuale commutazione della sosta esistente o la sostituzione della sosta con altri elementi di urbanizzazione

Qualora non sia possibile il raggiungimento del dimensionamento minimo previsto di cui sopra per le manovre di accesso e uscita dal passo carrabile tramite la commutazione degli spazi antistanti destinati alla sosta, questi possono essere soppressi autorizzando altresì il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale (zebrature) atta ad evidenziare lo spazio di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Gli oneri derivanti dalla realizzazione e dalla manutenzione di tale segnaletica sono da imputarsi a carico del titolare del passo carrabile.

Ai fini dell'individuazione planimetrica dell'area di manovra si definisce che tale area è costituita da un trapezio rettangolo, la cui base minore è coincidente con il passo carrabile stesso e la cui base maggiore è data dalla proiezione ortogonale del passo carrabile sul lato stradale opposto, prolungata nella direzione del senso di marcia fino al raggiungimento di una larghezza o pari a metri 6 e comunque per una superficie non superiore a mq. 10.

ART.9 TITOLO AUTORIZZATIVO

L'apertura dei nuovi passi carrabili o la modifica di quelli esistenti è sottoposta ad autorizzazione del Comune, previa domanda da parte del proprietario oppure, nel caso di condominio, dell'amministratore, in ogni caso corredata dal progetto in triplice copia firmato da un tecnico abilitato. In particolare, nel caso di locali o aree per l'accesso ai quali è necessario transitare con i veicoli sotto portici privati di uso pubblico - e più in generale su proprietà altrui, essendo in questo caso il passo carrabile collocato al confine tra la strada pubblica e la proprietà altrui, la richiesta deve essere presentata dal diretto interessato e corredata dalla deliberazione condominiale attestante l'assenso dei proprietari oppure dall'attestazione dell'amministratore del condominio in ordine alla sussistenza di quest'ultima; in assenza dell'amministratore la richiesta deve essere corredata dal nulla osta unanime dei proprietari.

La scelta fra i vari tipi di passo carrabile, descritti al precedente art. 6, è effettuata dall'ufficio comunale competente a rilasciare l'autorizzazione, secondo la natura dei luoghi e le caratteristiche delle strade interessate. L'ufficio può autorizzare il titolare dell'autorizzazione a tracciare a propria cura e spese segni orizzontali delimitanti il passo carrabile, con modalità indicate nel provvedimento autorizzativo, in casi eccezionali riconducibili alla non intellegibilità del passo carrabile stesso in relazione al contesto stradale ed alla disciplina circolatoria.

Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, l'autorizzazione al passo carrabile viene rilasciata sulla base del progetto presentato dal proprietario o dall'avente titolo.

Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato e accesso su suolo pubblico ha rilievo solo ai fini edilizi e pertanto non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile.

L'autorizzazione al passo carrabile non sostituisce il titolo abilitativo edilizio e/o l'atto di occupazione temporanea del suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori, laddove necessari.

La fine dei lavori è comunicata formalmente secondo le modalità indicate dall'atto autorizzativo dal titolare dell'autorizzazione, anche ai fini dell'ottenimento del cartello; l'ufficio competente o delegato rilascia il segnale indicativo del passo carrabile che deve essere installato e mantenuto a cura e spese del titolare (art. 120 del D.P.R. 495/92). Il ritiro del cartello, ossia l'attivazione del passo carrabile si configura come un'occupazione del suolo pubblico, per la quale sono da ritenersi cogenti le prescrizioni e le sanzioni di cui al relativo regolamento comunale ed al Nuovo Codice della Strada. In caso di revoca del titolo autorizzativo, o di decadenza dei presupposti posti a base del titolo stesso, il segnale indicativo viene riconsegnato all'ufficio competente o delegato. Il ripristino dei luoghi, ivi compresa la ricostruzione del marciapiede ante costruzione del manufatto carrabile, è a cura e spese del titolare.

Qualora i lavori per l'apertura del passo carrabile non vengano eseguiti entro il termine indicato nell'autorizzazione ,o comunque difforme dall'autorizzazione stessa, quest'ultima decade, salvo la possibilità di concedere una proroga motivata su richiesta dell'interessato.

In caso il titolare dell'autorizzazione ceda il titolo di possesso dell'area privata ad altro soggetto, ne dà comunicazione congiunta con il nuovo titolare al competente ufficio per l'aggiornamento dei dati del passo carrabile, anche ai fini del canone di occupazione del suolo pubblico dovuto.

In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, il titolo autorizzativo è revocato.

In caso di rinuncia spontanea il titolo si intende automaticamente decaduto senza provvedimento dell'ufficio competente.

Con apposito provvedimento vengono dettate le norme di dettaglio relative al procedimento autorizzativo; qualora ve ne siano i presupposti potranno altresì essere introdotte le procedure semplificate previste dalla normativa vigente.

ART.10 PASSI CARRABILI TEMPORANEI

Possono essere aperti accessi provvisori, sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane, per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri).

I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò non sia possibile in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.

Il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni) è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativo.

ART.11 DURATA DELLA AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione del passo carrabile ha durata a tempo indeterminato, sempre che permangano le conformità al presente regolamento e non vengano apportate modifiche.

L'autorizzazione decade in caso di trasferimento del possesso del passo carrabile, sempre che non venga inoltrata istanza di subentro dal nuovo possessore entro gg. 60 dall'avvenuto trasferimento del possesso.

Resta valida la facoltà del Comune di avvalersi in ogni momento della revoca nei casi previsti al successivo art.20.

Art. 12 OBBLIGHI PER IL TITOLARE

L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere autorizzate.

Il titolare dell'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare le sezioni dei medesimi, né le caratteristiche piano-altimetriche della sede stradale.

Art. 13 DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE

Il Comune può negare l'autorizzazione ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di pubblico interesse.

Art. 14 ISTANZA E PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento, avrà cura dell'iter procedimentale dall'istruzione della pratica fino alla consegna al concessionario della Autorizzazione, compiendo le attività e valendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

*Gli interessati agli accessi laterali debbono inoltrare l'istanza in bollo al Comune per ottenere l'autorizzazione del passo carrabile, su modello predisposto dall'Ufficio "Gestione Suoli Pubblici" (**allegato B**).*

La domanda, dovrà contenere le generalità del proprietario richiedente, il codice fiscale, la sua residenza e il domicilio, le necessarie indicazioni per l'individuazione del locale o dell'area interessata e dovrà contenere inoltre l'esplicita dichiarazione relativamente alle dimensioni del passo carrabile. Inoltre deve essere specificatamente richiesta necessità di eventuale spazio di manovra. L'Ufficio valuterà contestualmente la richiesta di passo carrabile e quello dello spazio di manovra. Inoltre deve essere specificatamente richiesta necessità di eventuale spazio di manovra. L'Ufficio valuterà contestualmente la richiesta di passo carrabile e quello dello spazio di manovra.

L'Ufficio competente dovrà richiedere un'apposita planimetria sulla rispondenza dei dati dichiarati con le norme fissate dal C. d. S..

Quando la domanda sia presentata da enti, società, istituzioni, associazioni, fondazioni, condomini, comitati e simili, dovrà risultare la denominazione, la forma associativa, la sede nonché il nominativo delle persone che ne hanno la legale rappresentanza.

Le istanze degli interessati, complete in ogni parte e corredate dagli allegati, richiesti, verranno esaminate e decise nei termini di 30 gg. dalla presentazione.

Art. 15 CANONE DEI PASSI CARRABILI

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento di un canone annuale la cui entità è determinata sulla base della ripartizione delle vie e piazze cittadine in due categorie:

- *Cat. 1) centro urbano;*
- *Cat. 2) zone periferiche.*

La determinazione del canone è calcolata moltiplicando la superficie del passo carrabile (ottenuta dalla lunghezza dell'accesso per un ml di profondità) per il relativo importo al mq, in funzione delle categorie di appartenenza.

Per quanto riguarda lo spazio di manovra la tariffa verrà determinata sulla base delle tariffe ordinarie per l'occupazione di spazi pubblici. Tale tariffa può essere ridotta fino al 10%.

La scadenza annuale è fissata al 31 Dicembre di ogni anno. Per il primo anno il canone dovrà essere versato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione ed in rapporto agli ulteriori mesi utili dell'anno in corso.

Per gli anni successivi il versamento del canone sarà versato entro il trentesimo giorno successivo a quello dell'inizio dell'annualità corrente.

Gli importi al mq e le tariffe verranno determinate con atto deliberativo successivo e comunque prima dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno in questione.

Le tariffe verranno rideterminate ogni anno con deliberazione di G.M., in funzione degli aggiornamenti ISTAT.

Art. 16 CONCESSIONI A TITOLO GRATUITO

Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione, gli Uffici Giudiziari, le sedi delle Forze di Polizia, nonché le sedi destinate all'esercizio del culto religioso, ed ai portatori di handicap motorio.

Art. 17 RINUNCIA

Il titolare di autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia al Comune 90 giorni prima della scadenza annuale.

Ove non vi sia espressa rinuncia all'autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto al versamento del canone annuale fino alla scadenza dell'autorizzazione.

Art. 18 REVOCA

Il Comune ha la facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

L'autorizzazione può esser revocata, altresì, senza alcun diritto di restituzione del canone già versato, nei seguenti casi:

- per reiterate inottemperanze alle disposizioni del presente regolamento;*
- per il mancato pagamento del canone annuale, entro 60 gg. dalla scadenza annuale, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento.*

In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento dei canoni annuali già scaduti prima della revoca.

Si ha reiterazione quando il titolare dell'autorizzazione viola, nell'arco di 2 anni, due delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ovvero nel provvedimento autorizzatorio.

Ai fini della reiterazione non vengono considerate le violazioni per le quali è stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Art. 19 ADEMPIMENTI IN CASO DI REVOCA O DI RINUNZIA

Nel caso di revoca, il titolare dell'autorizzazione dovrà rimuovere il segnale ed il relativo provvedimento e predisporre il ripristino, a proprie cura e spese, della strada e delle sue pertinenze, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, nel rispetto, anche, di eventuali prescrizioni dettate dalla P.O. di competenza.

In caso di inadempienza, si provvederà d'ufficio, previa ripetizione degli oneri sostenuti dal Comune.

Art. 20 PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Tutti coloro che realizzino o mantengano passi carrabili senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento sono assoggettati alle specifiche sanzioni previste dall'art. 22 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992.

In caso di violazione delle altre prescrizioni contenute nel presente regolamento, e nel provvedimento autorizzatorio, i titolari delle autorizzazioni sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 103,29

ART. 21 DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO

E' dovuto il diritto di istruttoria ed eventuale sopralluogo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 comma 3 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni), nella misura di Euro 120,00 per la richiesta di passo carrabile, da corrispondersi all'atto di presentazione della richiesta medesima.

Nel caso di presentazione di richiesta di parere preventivo per l'ottenimento di passo carrabile, il diritto è applicato nella misura di Euro 80,00. L'eventuale successiva presentazione della richiesta formale di passo carrabile è comunque soggetta alla corresponsione del diritto nella misura di cui al comma 1.

Nel caso di presentazione di richiesta integrativa di dissuasori di sosta è applicato il diritto nella misura di Euro 80,00.

La misura dei diritti di istruttoria di cui sopra potrà essere adeguata periodicamente con atto di Giunta secondo gli indici ISTAT.

Art. 22
NORMA DI PRIMA APPLICAZIONE

Entro 180 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, coloro che non intendono avvalersi dei passi carrabili già in uso dovranno avanzare espressa istanza di rinuncia al Comune che provvederà a realizzare opportune opere atte ad impedire l'accesso veicolare al passo carrabile (apposizione paletti, ripristino marciapiedi, ripristino sede stradale...).

In caso di mancata comunicazione di rinuncia entro i superiori termini l'utilizzatore del passo carrabile sarà comunque obbligato al pagamento del canone annuo finché non intervenga la espressa rinuncia.

Il comune, in caso di inerzia dell'utilizzatore, potrà in ogni momento eseguire le opere per impedire l'accesso al passo carrabile.

Art. 23
PASSI CARRABILI E SPAZI DI MANOVRA GIÀ AUTORIZZATI

I passi carrabili e gli spazi di manovra già autorizzati ai sensi dell'art. 46 del DPR n°495/92 alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento non sono soggetti ad ulteriori autorizzazioni. I passi carrabili e gli spazi di manovra autorizzati ma non in regola con le distanze minime dalle intersezioni art. 22 D. Lgs n° 285 del 30/04/1992, dovranno essere regolarizzati secondo quanto previste dalla Legge e dal presente Regolamento.

Art. 24
NORMA FINALE DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché alle vigenti disposizioni in materia.

ALLEGATO A

DEFINIZIONE CATEGORIE DELLE VIE

CATEGORIA 1°

TUTTO IL CENTRO STORICO DI RIPOSTO

CATEGORIA 2°

*TUTTE LE ALTRE VIE DEL CENTRO ABITATO DI RIPOSTO
SOBBORGHII, FRAZIONI E RIMANENTE TERRITORIO*

 CITTÀ DI RIPOSTO	AREA IV - AREA VI SERVIZIO SUOLI PUBBLICI E VIABILITÀ
--	--

ALLEGATO B

bollo € 16,00

Al Responsabile del **SERVIZIO SUOLI PUBBLICI AREA IV**

OGGETTO	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE
----------------	---

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____

Il _____, residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di _____ dell'immobile sito alla via _____ n. _____

identificato presso l'Agenzia del Territorio al foglio ____ particella ____ sub _____

C H I E D E

l'autorizzazione all'apertura di un passo carrabile in via _____ n. ____ a tal uopo

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, che le opere da eseguire /o eseguite interessano:

immobile/unità immobiliare con destinazione _____

realizzato in conformità alla licenza edilizia/conc. Edil./ permesso a costruire e che l'immobile oggetto della richiesta non ha opere abusive.

Pertanto allega alla presente:

- 1) n.3 copie relazione descrittiva del progetto e dello stato di fatto;
- 2) Ricevuta di versamento di € **120,00** da effettuare sul Conto:
- 3) IBAN: **IT60G0521683950000006125661**; (*Tesoreria Credito Valtellinese*) intestato al Comune di Riposto, riportante la seguente causale: **“istruttoria autorizzazione passo carrabile”**;
- 4) Ricevuta di versamento di € **16,00** da effettuare sul Conto: IBAN: **IT60G0521683950000006125661**; (*Tesoreria Credito Valtellinese*) intestato al Comune di Riposto, riportante la seguente causale: **“diritti di segreteria”**
- 5) n. 3 planimetria in scala 1:100 e prospetto frontale con indicazione stato di fatto e di progetto (evidenziando lo stato di fatto a ~~500~~ mt su entrambi i lati del sito interessato)
- 6) n. 3 stralci del rilievo catastale con indicazione del sito interessato;

- 7) n. 3 fotografie formato minimo 13x18 dello stato dei luoghi che ritraggano: frontalmente il varco di ingresso e del marciapiede dell'area interessata al varco di accesso alla strada pubblica;
- 8) n. 3 fotocopia documento di riconoscimento e Cod. Fiscale.
n. 1 marca da bollo da € 16,00.

IL RICHIEDENTE

PARERE TECNICO

Si esprime parere _____

Riposto li _____

IL TECNICO RESPONSABILE

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Si esprime parere _____

Riposto li _____

IL RESPONSABILE
